

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 988

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINOCCHIARO FIDELBO, ARLACCHI, BONFIETTI, BONGIORNO,  
CESETTI, DI LELLO FINUOLI, GRASSO, DONATO ANTONIO PACE,  
PECORARO SCANIO, PORCARI, SARACENI, SCERMINO, SCOZZARI**

Nuove norme in materia di custodia cautelare e  
di diritto alla difesa

*Presentata il 20 luglio 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge intende affrontare le questioni più importanti in tema di custodia cautelare. È fortemente avvertita dalla coscienza democratica del Paese l'esigenza di evitare un uso della restrizione della libertà personale non esclusivamente finalizzata alle esigenze processuali e alla necessità di tutela della collettività dalla commissione di ulteriori gravi reati.

Con la presente proposta si fissano regole per il ricorso alla custodia cautelare tali da garantire contro ogni possibile abuso e da impedire che la limitazione della libertà venga utilizzata per ottenere ammissione di responsabilità o come una sorta di pena anticipata.

La proposta di legge mira inoltre a porre su un piano di reale parità pubblico ministero e difensore, nella fase della decisione da parte del giudice sull'adozione delle misure cautelari.

La proposta di legge affronta la questione della custodia cautelare in carcere mediante:

- a) la più precisa determinazione dei presupposti;
- b) il potenziamento del diritto di difesa.

Punti essenziali sono:

- 1) la mancata confessione dell'imputato non può essere usata contro di lui;

2) il provvedimento di cattura, nel caso di pericolo di commissione di ulteriori reati, può essere emesso solo quando tale pericolo riguardi reati gravi;

3) il pubblico ministero deve presentare al giudice delle indagini preliminari anche le ragioni della difesa;

4) il giudice delle indagini preliminari, nel decidere per la cattura, deve, a pena di nullità, indicare le ragioni per le quali ritiene « non rilevanti » gli elementi proposti dalla difesa. Il giudice delle indagini preliminari inoltre deve motivare le ragioni per le quali non ha scelto misure meno afflittive;

5) il divieto di mandati di cattura « a grappolo » è esteso ai casi di reato continuato;

6) sono meglio determinati i termini delle misure diverse dalla custodia cautelare e delle misure interdittive;

7) il cittadino può, direttamente o tramite difensore, chiedere informazioni sulle iscrizioni nel registro « degli indagati » che possono riguardarlo.

Le informazioni sono fornite entro dieci giorni, salvo che esistano gravi ragioni attinenti alla salvaguardia delle indagini.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le situazioni di concreto pericolo non possono essere individuate nel rifiuto dell'imputato di rendere dichiarazioni né dalla mancata ammissione degli addebiti ».

## ART. 2.

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *c*) quando per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, desunta da comportamenti od atti concreti, sussista la rilevante possibilità che lo stesso commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, o delitti diretti contro l'ordine costituzionale, o delitti di criminalità organizzata, o delitti della stessa specie, limitatamente a quelli previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 266 ».

## ART. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché quelli a favore della persona sottoposta alle indagini esposti dalla medesima o risultanti dagli atti. A pena di nullità il pubblico ministero deve presentare al giudice anche copia delle memorie difensive ».

## ART. 4.

1. Dopo la lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è inserita la seguente:

« *c-bis)* l'esposizione dei motivi per i quali, quando è applicata la custodia cautelare in carcere, non si è ricorsi a misure di minore afflittività, nonché l'esposizione dei motivi per i quali siano stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa; ».

## ART. 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 297 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Se nei confronti di una persona sottoposta alle indagini sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato ovvero per fatti diversi in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 12, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave ».

## ART. 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare e le misure interdittive perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303, ivi compreso il periodo di eventuale custodia cautelare ».

2. Il comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è abrogato.

## ART. 7.

1. Al comma 2 dell'articolo 335 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Tuttavia la persona sottoposta alle indagini, il querelante, il denunciante e la persona offesa dal reato, anche a mezzo del difensore, possono richiedere le informazioni sulle iscrizioni previste dal comma 1, che li riguardano. Il pubblico ministero, se la risposta è negativa, o se non può essere data risposta positiva per gravi ragioni attinenti alla salvaguardia delle indagini, informa il richiedente entro dieci giorni che non vi sono i presupposti per rispondere positivamente, altrimenti fornisce le informazioni richieste ».